CONVENZIONE TRA IL COMUNE I	DI ANCONA
E IL/LA	***************************************
	BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ANCONA
Il Comune di Ancona, di seguito	denominato "Comune" con sede in Piazza XXIV Maggio 1 - 60100
ANCONA Codice fiscale e partita Iv	a 00351040423
rappresentato da	
nato a	
residente in	viavia
a ciò autorizzato giusta decreto sind	acale n
e da	
nato a	
residente in	via
a ciò autorizzato giusta decreto sind	acale n
	E
II	di seguito denominato
"Ente fruitore" con sede in	***************************************
codice fiscale	***************************************
rappresentato da	***************************************
nato a	
residente in	viavia
a ciò autorizzato giusta	
e mai sensi sensi uso di televidis di statti a 🕶 di della tributati sensi tati. 200 (10 della 11 della 11 della	

Premesso che:

- la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e che l'intero ordinamento anagrafico ha tra le sue fonti principali, la legge 24/12/1954 n.1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- il modello anagrafico nazionale che si sta sviluppando attorno alla nuova Agenda Digitale Italiana con la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell'art. 1 del D.L. 179/2012 così come convertito con legge 17/12/2012 n. 221, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente lasciando in capo al Sindaco le specifiche competenze ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/2000;





- l'art. 37 del D.P.R. 223/1989 così come riformato dall'art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non prevede più la preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di interconnessione telematica all'anagrafe della popolazione tanto da poter introdurre il concetto di circolarità anagrafica periferica, salvo il rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati personali, in quanto è onere del Comune (titolare del trattamento) il rispetto di tutte le fonti in materia di privacy e sicurezza tali da non consentire un accesso non presidiato ai dati della popolazione, la loro distruzione, o la duplicazione di intere banche dati o la replica dei medesimi dati su sistemi informativi non presidiati in alcun modo dal titolare del trattamento. Lo stesso articolo consente la consultazione diretta degli atti anagrafici alle persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza;
- l'art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (regolamento anagrafico) consente il rilascio, anche periodico, alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità, di elenchi nominativi degli iscritti in anagrafe;
- l'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6 convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63, estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità;
- l'art. 2, quinto comma, della legge 15.5.1997 n. 127 in particolare dispone che i Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n . 445 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce:
 - all'art. 43, comma uno che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato:
 - all'art. 43, comma quarto che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

- all'art. 71 che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
- la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011, in base alla quale le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli ne richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;
- l'art. 12 del TU. 267/2000 comma 1 stabilisce che gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
- la circolare del Ministero dell'Interno 26.2.2002 n. 3 stabilisce che il Comune può provvedere direttamente ad autorizzare i collegamenti telematici con gli uffici anagrafi a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità, a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse;
- il D.Lgs. N. 165 del 30.03.2001, all'art. 1 definisce le Amministrazioni pubbliche e, agli artt. 2 e 4 statuisce che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- il Dlgs 30.6.2003 n. 196 (codice della privacy) il quale in particolare prevede :
 - all'art. 3 che:"I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità":
 - o all'art. 11 ,comma 1, che: "I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati";

all'art. 19 che:

- il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 co.2 e precisamente soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;
- la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento;
- all'art. 54, comma primo, che: "Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11";
- il Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 che:
 - all'art. 12, comma 2, prevede che Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
 - all'art. 50 comma 1 dispone che i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali
 - all'art. 50 comma 2 prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile

alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima;

- all'art. 62 comma 3 prevede la possibilità, anche mediante apposite convenzioni, per i comuni di rendere fruibili i dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto;
- l'art. 18 della legge 241/1990, nel testo vigente, stabilisce che "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i solì elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare";
- con parere del 6 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2005 il garante della privacy ha impartito prescrizioni in termini generali a tutti i Comuni per quanto riguarda le modalità di consultazione degli atti anagrafici da parte degli enti richiedenti;
- con successivo provvedimento n. 393 del 02 luglio 2015 il Garante della Privacy è intervenuto in materia, dettando nuove regole in merito alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche";

precisato che:

 l'Amministrazione comunale è già dotata di un servizio che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'artt. 33 e ss. Codice e dal relativo Allegato B e delle misure di sicurezza previste nel provvedimento del garante n. 393 del 2 luglio 2015;

considerato che in ragione di questi principi normativi, il Comune di Ancona deve consentire l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 30/03/2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e che consentirà:

- una riduzione dei tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo ai potenziali soggetti pubblici consultanti l'accesso via web;
- migliore soddisfazione delle esigenze istituzionali dei soggetti pubblici consultanti di verifica nei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
- disponibilità del dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione residente nel Comune;
- semplificazione del lavoro degli operatori dell'anagrafe, rispetto alle richieste scritte di dati da parte dei medesimi soggetti;

Tutto quanto premesso, le parti, come sopra individuate, addivengono alla stipula della seguente convenzione in cui vengono fissati i presupposti, i limiti e le modalità per regolare l'attività di consultazione della banca dati anagrafica del Comune di Ancona in ossequio ai principi e ai limiti dettati dalle normative e dalle direttive sopra citate;

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso al servizio di interrogazione anagrafica nei confronti dell'Ente fruitore a seguito di sua espressa richiesta.

L'Ente fruitore si impegna per esclusivo uso di pubblica utilità in relazione alle proprie finalità istituzionali a:

- utilizzare l'accesso ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, pertinenti alle funzioni svolte e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- svolgere il servizio di consultazione nel rispetto delle norme richiamate in premessa e secondo le modalità di seguito disciplinate, in base alla qualifica soggettiva rivestita ed alle motivazioni di pubblica utilità rappresentate.

L'Ente fruitore si impegna altresì a non richiedere al Comune di eseguire controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che possono essere soddisfatte tramite l'accesso al servizio di interrogazione anagrafico e nel caso in cui questa sia la finalità principale della stipula della presente convenzione.

Art. 2

Dati oggetto di consultazione

Il Comune consente l'accesso telematico sicurizzato tramite Internet ad un servizio di interrogazione anagrafica, che rende disponibili i dati della popolazione, aggiornati in tempo reale, meglio individuati nella richiesta di accesso al servizio.

Tale accesso è consentito, di norma, per interrogazioni singole, previa motivata istanza.

Il rilascio per via telematica di elenchi con più nominativi necessita di specifica richiesta debitamente motivata da ragioni accertate di pubblica utilità, con l'espressa indicazione delle disposizioni legislative e/o regolamentari che consentano al Comune di autorizzare tale funzionalità.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative o di modifica dei patti parasociali dell'Ente fruitore rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

Art. 3

Modalità di autorizzazione all'accesso

L'Ente fruitore, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice privacy, provvede alla nomina di un responsabile del trattamento dei dati che ha il compito di designare gli incaricati del trattamento ed impartire precise e

dettaglliate istruzioni, evidenziando le responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti e deve garantire che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente al personale autorizzato.

L'Ente fruitore provvede inoltre alla nomina di un responsabile dei collegamenti che ha il compito di assicurare il flusso di comunicazione con il Comune, trasmettere l'apposito modello di richiesta per ogni soggetto autorizzato all'accesso, inoltrare richiesta di revoca per i soggetti che abbiano cambiato mansioni o cessato il rapporto di lavoro con l'ente, effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Comune, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

Non è consentito all'Ente fruitore la gestione delle utenze, che rimane in carico al Comune di Ancona. Tutte le richieste verranno conservate agli atti del Comune di Ancona.

Art. 4

Titolarità della banca dati

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. L'Ente fruitore si impegna a non trattenere, riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Art. 5

Modalità di accesso

Il Comune attribuisce ad ogni soggetto, individuato dall'Ente fruitore ed incaricato dal responsabile del trattamento dati con apposito modello, le credenziali di accesso al servizio di interrogazione anagrafica costituite da username e password; ad ogni soggetto inoltre viene assegnato un profilo di accesso a seguito di istruttoria in merito ai dati oggetto della consultazione richiesti dall'Ente fruitore. Le credenziali vengono trasmesse direttamente all'interessato che dovrà al primo accesso cambiare immediatamente la password generata dal sistema.

II Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo.

Art. 6

Password

Il Comune adotta le misure di sicurezza nella gestione delle password previste dal D.Lgs. n. 196/2003 – allegato B.

L'Ente fruitore si impegna a far sì che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulghino e la conservino debitamente.

In caso di smarrimento di una password, l'Ente fruitore si impegna a darne tempestivamente notizia al Comune.

Art. 7

Limitazioni di responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinti dalla banca dati del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 8

Obbligo alla riservatezza

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le notizie, le informazioni e i dati ottenuti tramite il collegamento esclusivamente per le sue finalità istituzionali nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico. Si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime notizie, informazioni e dati.

L'Ente fruitore garantisce la riservatezza di dati, elaborazioni o quant'altro connesso al collegamento concesso.

Art. 9

Tutela della sicurezza dei dati e obblighi in materia di privacy.

Al servizio di interrogazione anagrafica potranno accedere esclusivamente i soggetti autorizzati di cui all'art. 3 dotati delle proprie credenziali di cui all'art. 5. Le stazioni di lavoro che si collegano al suddetto servizio dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'incaricato al trattamento dei dati.

Per motivi di sicurezza e protezione dei dati, ogni accesso al servizio è sottoposto a registrazione in appositi log. Detti log possono essere soggetti a trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo, possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione della normativa vigente. La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal D.Lgs. n. 196/2003. Il Comune effettua inoltre attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio.

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati, nonché alle disposizioni dell'Autorità Garante per quanto concerne gli standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante.

Art. 10

Costi

La consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi relativi al collegamento.

Art. 11

Durata

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo, a insindacabile giudizio del Comune di Ancona.

Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa previste.

Art: 12

Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente fruitore durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Ancona



